

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1141 del 10/03/2020
Oggetto	CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL CORSO D'ACQUA FIUME SAVIO AD USO ZOOTECNICO, IGIENICO E ASSIMILATI IN LOCALITA' BACCIOLINO VIA ROOMAGNA N. 35 IN COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC). DITTA: GUALDO SRL. PRATICA: FCPPA2578.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1174 del 09/03/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci MARZO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva Derivazioni” e la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po “Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche”;
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la DET-2019-732 del 16/09/19 ARPAE: Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT, “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica”, le Linee guida LG25/DT, “Indicazioni operative

- sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica" e le Linee guida LG26/DT "Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico"
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

**PRESO ATTO**

- della domanda PG.2007.331280 del 31/12/2007 con cui la Società Agricola Gualdo a r.l., c.f. 03551160405 ha richiesto la concessione di derivazione da acque superficiali tramite un pozzo di subalveo (cod. FCA327), presentata ai sensi del r.r. 41/2001 (cod. pratica FCPPA2578);
- della successiva domanda PG.2016.22010 del 19/01/2016 di variante sostanziale, con la quale ha ulteriormente chiesto:
  - di regolarizzare la preesistente opera di presa mobile (cod. FCA326), ubicata in sinistra orografica del Fiume Savio, costituita da una tubazione in PVC e una elettropompa di sollevamento;
  - di aumentare la portata massima da 1,30 a 3,0 l/s e il volume complessivo massimo da 2.990 a 19.000 mc annui;
  - di attrezzare i due punti di prelievo con condotte di adduzione dedicate, una per il pozzo di subalveo e l'altra per la derivazione diretta, al fine di garantire in caso di rottura di una delle due condotte, la continuità della fornitura idrica all'allevamento;

**DATO ATTO:**

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n 63 del 09/03/2016, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- della domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6, r.r. 41/2001;

- della destinazione d'uso della risorsa idrica che è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

**ACCERTATO** che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 19.000, risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di capi allevati, pari a 7.254 suini (riferimento LG25/DT approvate con DET. 732 del 16/09/2019 Direzione Tecnica ARPAE);

**RILEVATE** incongruenze nella documentazione agli atti dell'istanza di concessione con conseguente segnalazione, con nota PG.2019.156188 del 11/10/2019, all'agente accertatore di ARPAE Emilia Romagna SAC di Forlì-Cesena per gli eventuali provvedimenti di competenza;

**CONSIDERATO** che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (PGFC/2016/7921 del 25/05/2016);
- Provincia di Forlì-Cesena (prot. n. 2016/37533 del 17/10/2016);
- Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PG/2019/198519 del 30/12/2019);

**CONSIDERATO, INOLTRE**, che il deflusso minimo vitale (DMV) sia attualmente pari a l/s 560 nel periodo estivo e pari a l/s 750 in quello invernale;

**ACCERTATO** che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- ha versato in data 06/03/2020, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FCPPA2578;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Gualdo a r.l., c.f. 03551160405, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Savio in sinistra idraulica nel comune di Mercato Saraceno (FC), loc. Bacciolino Via Romagna n. 35, cod. pratica FCPPA2578, mediante un pozzo di subalveo avente profondità di m 3,5 e mediante una presa con pompa mobile direttamente dal corso d'acqua come di seguito descritto:

- n. 1 pozzo di subalveo, censito al fg. 17, mapp. 27 avente coordinate UTM RER x: 756.129 y: 879.139 dei prelievi su terreni di proprietà della ditta concessionaria;
  - n. 1 opera di presa direttamente dal Fiume Savio tramite tubazione, individuata al fg. 17, mapp. 63 avente coordinate UTM RER x: 756.161 y: 879.146;
  - destinazione della risorsa ad uso zootecnico, igienico e assimilati;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 3,0 e media pari a l/s 0,6;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 19.000;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 06/03/2020;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 164,89 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

*Donatella Eleonora Bandoli*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA**

**ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata alla Società Agricola Gualdo a r.l., c.f. 03551160405 (cod. pratica FCPPA2578).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. Le opere di presa sono costituite da n. 1 pozzo di subalveo (FCA327) avente profondità di m 3,5 del diametro interno di mm 800, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2,98 e da n. 1 pompa mobile (FCA326) della potenza di kW 1,12 che pesca in sinistra idraulica del Fiume Savio tramite tubazione in PVC.

2. ubicazione dei prelievi nel comune di Mercato Saraceno (FC), loc. Bacciolino Via Romagna 35, su terreni di proprietà della concessionaria:

- n. 1 pozzo di subalveo, censito al fg. 17, mapp. 27 avente coordinate UTM RER x: 756.129 y: 879.139;
- di n. 1 opera di presa direttamente dal Fiume Savio tramite tubazione, individuata al fg. 17, mapp. 63 avente coordinate UTM RER x: 756.161 y: 879.146.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata e sollevata fino al serbatoio di raccolta ubicato presso l'allevamento suinicolo costituito mediamente da circa 7.250 capi, è destinata ad uso zootecnico, igienico e assimilati. I due punti di prelievo sono attrezzati con condotte di adduzione e impianti di sollevamento dedicati, sia per il pozzo di subalveo sia per la derivazione diretta dal corso d'acqua, in modo tale da garantire in caso di rottura di una delle due condotte, la continuità della fornitura idrica all'allevamento.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 3,0 e media pari a l/s 0,6, nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 19.000.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante i cicli d'allevamento suinicolo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, fino a 8 ore al giorno per un totale di circa 224 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Fiume Savio, codice 1300000004ER.

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 1018766707 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario di coordinate IT25R0760102400001018766707, intestati a Regione Emilia Romagna. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

**1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata per ciascuna opera di presa e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

**2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

**3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo.

**4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

**5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

**6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

**7. Cessazione dell'utenza** –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

**8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

**9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

#### **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. il concessionario è tenuto a utilizzare le opere di presa in modo tale da [Provincia di Forlì-Cesena, prot. n. 2016/37533 del 17/10/2016]:

- a. non comportare una riduzione della capacità d'invaso e da non ostacolare il deflusso dell'acqua;
- b. Regolare l'emungimento d'acqua dal Fiume Savio garantendo il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tali da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati:

2. il concessionario è tenuto a rilasciare un deflusso minimo vitale DMV pari a 403 l/s calcolato per il punto di prelievo mediante interpolazione lineare dei valori di DMV idrologico prescritti per la stazione di valle (San Vittore) e di monte (Mercato Saraceno) [Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, PGFC/2016/7921 del 25/05/2016];

3. il concessionario è tenuto a [Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, PG/2019/198519 del 30/12/2019]:

- a. provvedere alla rimozione della pompa mobile durante un eventuale provvedimento di sospensione del prelievo delle acque;
- b. provvedere alla manutenzione e alla pulizia da rifiuti dell'area occupata con l'obbligo di farsi carico di mantenere in piena efficienza le opere presenti. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARSTPC - Servizio Area Romagna, sede di Cesena, i soli lavori di taglio della vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche prossime e smaltiti secondo la normativa vigente. La comunicazione indirizzata all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 Cesena potrà avvenire a mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi:
  - [stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it)
  - [stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it)
- c. consentire, in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. Il Servizio Area Romagna e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dell'interessato qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;
- d. adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica, con la consapevolezza che l'area oggetto di nulla osta rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico pertanto il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica;

e. eseguire a proprio totale carico i lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa, restando inteso che il Servizio Area Romagna interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica. Nessun onere potrà ricadere sull'ARSTPC - Servizio Area Romagna in relazione all'esercizio del nulla osta idraulico accordato. Il Servizio Area Romagna non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. Il Servizio Area Romagna non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna;

f. verificare sia l'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali.

#### **ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**